



**COMUNE DI RUBIERA**  
Provincia di Reggio Emilia

**Settore Tributi**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE**  
**ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.100 del 28/11/1998  
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 22/12/2014  
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2018  
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 28/05/2020  
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/06/2020

# INDICE SISTEMATICO

## **Titolo I** **DISPOSIZIONI GENERALI INTRODUTTIVE**

### **Capo I°: CENNI INTRODUTTIVI**

Art. 1	Definizioni	pag.	6
Art. 2	Ambito e scopo del Regolamento	pag.	7

### **Capo II°: PRINCIPI GENERALI**

Art. 3	Entrate tributarie comunali	pag.	8
Art. 4	Agevolazioni tributarie	pag.	8
Art. 5	Aliquote e tariffe	pag.	9

## **Titolo II** **ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I: GESTIONE DELLE ENTRATE**

Art. 6	Forma di gestione	pag.	11
Art. 7	Il funzionario responsabile del tributo	pag.	11

### **Capo II: DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

Art. 8	Dichiarazione tributaria	pag.	13
Art. 9	Compensazione ed accollo	pag.	13
Art. 10	Attività di verifica e controllo	pag.	13
Art. 11	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	pag.	14

### **Capo III: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Art. 12	Attività di controllo e rapporti con il contribuente	pag.	15
Art. 13	Avviso di accertamento esecutivo tributario	pag.	15
Art. 14	Ripetibilità delle spese	pag.	16

### **Capo IV: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Sezione I: Contenzioso e autotutela**

Art. 15	Contenzioso	pag.	17
Art. 16	Applicazione dell'istituto dell'autotutela	pag.	17

Art.	17	Presupposto per l'applicazione dell'autotutela	pag.	18
Art.	18	Ipotesi di annullamento d'ufficio	pag.	18
Art.	19	Oggetto dell'annullamento	pag.	18
Art.	20	Limiti all'esercizio del potere di autotutela	pag.	18
Art.	21	Procedimento di autotutela	pag.	19

#### **Sezione II: Accertamento con adesione**

Art.	22	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	pag.	20
Art.	23	Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto	pag.	20
Art.	24	Attivazione del procedimento definitorio	pag.	20
Art.	25	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	pag.	21
Art.	26	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	21
Art.	27	Effetti dell'Invito a comparire e contraddittorio	pag.	22
Art.	28	Atto di accertamento con adesione	pag.	22
Art.	29	Perfezionamento della definizione	pag.	22
Art.	29bis	Rateazione	pag.	23
Art.	30	Effetti della definizione	pag.	23
Art.	31	Riduzione delle sanzioni	pag.	23
Art.	31bis	Definizione agevolata delle sanzioni	pag.	23

#### **CAPO V: DIRITTO DI INTERPELLO**

Art.	32	Rapporti con il contribuente	pag.	25
Art.	33	Interpello	pag.	25
Art.	34	Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello	pag.	25
Art.	35	Effetti dell'interpello	pag.	26

### **Titolo III**

## **RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA**

### **RIMBORSI**

Art.	36	Riscossione	pag.	29
Art.	36bis	Riscossione coattiva	pag.	29
Art.	36ter	Azioni cautelari ed esecutive	pag.	29
Art.	36quater	Inesigibilità	pag.	29
Art.	37	Sospensione e dilazione del versamento	pag.	30
Art.	37bis	Rateazione	pag.	30
Art.	37ter	Requisiti di accesso alla rateazione	pag.	31
Art.	37quater	Rateazione e acquiescenza	pag.	32
Art.	38	Rimborsi	pag.	32
Art.	39	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	pag.	33

## **Titolo IV SANZIONI**

Art.	40	Cause di non punibilità	pag.	35
Art.	41	Applicazione delle sanzioni	pag.	35

## **Titolo V INTERESSI**

Art.	42	Misura degli interessi	pag.	37
Art.	42bis	Interessi di mora	pag.	37

## **Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art.	43	Garante del contribuente	pag.	39
Art.	44	Norme finali e transitorie	pag.	39

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI INTRODUTTIVE**

# CAPO I

## CENNI INTRODUTTIVI

### Art. 1

#### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per “**accertamento**”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “**accertamento istruttorio**”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “**agevolazioni**”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal Regolamento;
- d) per “**dichiarazione**”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “**Regolamento**”, il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “**responsabile**” del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- g) per “**tributo**”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata comunale avente natura tributaria.
- h) per “**diritto di interpello**” l'istituto mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di “anticipare” il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. Consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
- i) per “**accertamento con adesione**” l'istituto mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.
- l) per “**autotutela**” l'istituto in base al quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

**Art. 2**  
**Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento degli enti locali<sup>1</sup> e in coordinamento con il Regolamento comunale di contabilità, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente" (Legge 27 luglio 2000, n.212);

3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese;

4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

---

<sup>1</sup> In particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18.08.00 n.267 e succ. mod.

## **CAPO II PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 3 Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono **entrate tributarie comunali**, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. L'eventuale istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **Art. 4 Agevolazioni tributarie**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS<sup>2</sup>, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena l'esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997 n. 460

<sup>3</sup> Art.6, comma 4, Legge 212/2000



## **Art. 5** **Aliquote e tariffe**

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di previsione.

3. Alla determinazione e all'adeguamento delle misure delle aliquote e tariffe provvede la Giunta Comunale<sup>4</sup> con proprio atto, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Compete al Consiglio Comunale, con proprio atto, l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e relative detrazioni, della Tassa sui Rifiuti (TARI), nonché la variazione dell'Aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF come definita nell'ambito dell'apposito Regolamento<sup>5</sup>.

4. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

---

<sup>4</sup> Art.42, comma 2, lett.f.), D. Lgs. N.267/2000

<sup>5</sup> Art.1, comma 142 della L.27.12.2006,n.296 e Art.13, comma 6, del D.L.06.12.2011, n.201

**Titolo II**  
**ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**  
**TRIBUTARIE**

# **CAPO I**

## **GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 6**

#### **Forma di gestione**

1. Tranne il caso in cui il Consiglio Comunale non disponga o non abbia già disposto diversamente, la gestione dei tributi è effettuata in forma diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità della gestione associata.

2. Per l'eventuale affidamento della gestione del tributo a terzi si procederà nei modi previsti dalla legislazione vigente, in particolare dagli art. 52 e 53 del Decreto Legislativo n.446 del 1997.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

### **Art. 7**

#### **Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno; la firma autografa può essere sostituita con l'indicazione a mezzo stampa del suo nominativo sul documento prodotto dal sistema automatizzato;
- c) appone, in caso di riscossione mediante la procedura di ruolo di cui al DPR 602/73, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come stabilito dall'articolo 15 del presente Regolamento;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dalla Sezione I del Capo IV del presente Regolamento, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui alla Sezione II del Capo IV del presente Regolamento;
- g) in caso di gestione del tributo affidato a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Il funzionario responsabile individua con proprio atto il soggetto che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Settore cui appartiene l'Ufficio Tributario.

## **Capo II**

### **DENUNCE, VERSAMENTI E CONTROLLI**

#### **Art. 8**

##### **Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, in carica al momento della regolarizzazione.

#### **Art. 9**

##### **Compensazione ed accollo<sup>6</sup>**

1. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente, anche in relazione a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

#### **Art. 10**

##### **Attività di verifica e controllo**

1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale unitamente al funzionario responsabile decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al responsabile del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo, deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti/obiettivo.

---

<sup>6</sup> Art.8, commi 1 e 2, Legge n.212/2000

**Art. 11**  
**Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

1. I Funzionari Responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e , comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

3. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Comunale, il quale si attiva per l'adozione dei necessari provvedimenti.

## **Capo III**

# **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Art. 12**

#### **Attività di controllo e rapporti con il contribuente**

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.

2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni<sup>7</sup>. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie a lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze<sup>8</sup>.

### **Art. 13**

#### **Avviso di accertamento esecutivo tributario**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento esecutivo deve riportare le indicazioni previste dall'art.1, comma 792, lett.a), della Legge 27 dicembre 2019, n.160 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'avviso di accertamento emesso per il recupero dei crediti tributari deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle rispettive leggi di imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza;

L'avviso acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

3. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui alla Sezione II del Capo IV del presente Regolamento.

---

<sup>7</sup> L. 212/2000, art. 6, c.5.

<sup>8</sup> D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

4. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

**Art. 14**  
**Ripetibilità delle Spese**

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.



## **Capo IV CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Sezione I – Contenzioso e autotutela**

#### **Art. 15 Contenzioso**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta al soggetto cui lo Statuto comunale conferisce la rappresentanza dell'Ente, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previo parere del Funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale,<sup>9</sup> proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.

4. E' compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

#### **Art. 16 Applicazione dell'istituto dell'autotutela**

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater), dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37 e dall'art. 27 della Legge n. 28/1999, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni della presente Sezione.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

---

<sup>9</sup> Art. 48 D.Lgs. 546/92

**Art. 17**  
**Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

**Art. 18**  
**Ipotesi di annullamento d'ufficio**

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art.2 del citato D.M. del 11/02/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

**Art. 19**  
**Oggetto dell'annullamento**

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti d'imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie, ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

**Art. 20**  
**Limiti all'esercizio del potere di autotutela**

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- a) l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) il ricorso è stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- c) vi è pendenza di giudizio;
- d) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

## **Art. 21**

### **Procedimento di autotutela**

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto d'iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato.

4. Se è pendente il ricorso, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di continuare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento; l'atto di annullamento deve essere trasmesso al contribuente ed anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

5. In presenza di atto che appaia illegittimo o infondato, il funzionario competente ad esercitare il potere di annullamento in via di autotutela può disporre, d'ufficio o su richiesta del contribuente, la sospensione degli effetti dell'atto. In caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

## **Sezione II – Accertamento con adesione e definizione agevolata**

### **Art. 22**

#### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le disposizioni degli articoli che seguono.

2. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio Tributi nella persona del Funzionario responsabile del tributo oggetto dell'adesione così come previsto dall'art.7 del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

1. Può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, e secondo le disposizioni degli articoli che seguono, l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) l' Imposta Municipale propria (IMU);
- b) la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- c) il Tributo sui servizi indivisibili (TASI).

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette “ di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 24**

#### **Attivazione del procedimento definitorio**

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art. 25**

### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) data e luogo della comparizione del contribuente;
- b) tributo oggetto dell'accertamento;
- c) periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- d) del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti;
- e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggiore tributo;
- f) la menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune;

## **Art. 26**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 25 del presente Regolamento qualora riscontri nello stesso, elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione. L'istanza deve essere comunicata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r., mediante consegna diretta o tramite mail o Posta Elettronica Certificata (PEC) e deve indicare:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente;
- b) gli estremi dell'avviso di accertamento o copia dello stesso;
- c) l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente;
- d) l'eventuale indirizzo e-mail o indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già

sospesi. Analogamente, i termini riprendono a decorrere in caso di mancata comparizione del contribuente ai sensi del primo comma dell'articolo seguente e nel caso di esito negativo della definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario Responsabile anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

## **Art. 27**

### **Effetti dell'Invito a comparire e Contraddittorio**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

4. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

## **Art. 28**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile della gestione dei tributi.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

## **Art. 29**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Il contribuente deve

eseguire il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell'importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni e interessi.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

### **Art. 29bis Rateazione**

1. Le somme dovute in base all'atto di accertamento con adesione possono essere rateizzate sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal presente regolamento in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione.

In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art.29, comma1.

### **Art. 30 Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione nè dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Art.31 Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono, comunque, applicabile l'anzidetta riduzione.

### **Art.31 bis Definizione agevolata delle sanzioni**

1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme

complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.



## **Capo V**

### **DIRITTO DI INTERPELLO**

#### **Art. 32**

##### **Rapporti con il contribuente**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente come già previsto al comma 2 dell'articolo 2 del presente Regolamento, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge relativi ai tributi locali.

#### **Art. 33**

##### **Interpello<sup>10</sup>**

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze scritte di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.

2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### **Art. 34**

##### **Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello**

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune di Rubiera nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali gli eredi, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente, ecc.).

L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta, spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;

---

<sup>10</sup> Art.11, Legge 212/2000

- c) la documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
- e) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune.

3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui al successivo articolo 35, comma 2.

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo il quale può richiedere preventivo parere alla Giunta, ed è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata r.r. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), presso i recapiti indicati nell'istanza entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente comma 4. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.

6. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso, il termine di cui al comma 5 è sospeso fino alla data di ricezione da parte dell'ufficio della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

7. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile ai sensi del comma 2, il funzionario responsabile del tributo ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine di cui al comma 5, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

## **Art. 35** **Effetti dell'interpello**

1. La risposta dell'ente impositore ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ente stesso.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art.34, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente art.34, comma 5 (90 giorni), si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

4. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta data dal Comune, o dall'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, è nullo.

5. Nel caso in cui il Comune modifichi la risposta rispetto a quella data in precedenza oppure dia la risposta oltre il termine previsto dei 90 giorni, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato nell'istanza o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

6. La disposizione del precedente comma 5, cioè il recupero da parte dell'ente dell'imposta dovuta ed i relativi interessi senza l'applicazione di sanzioni, si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, nel caso in cui la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive dell'indicazione della soluzione prospettata dal contribuente non pervenga nel termine previsto dei 90 giorni, e nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta, attenga a disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune per le quali si è verificato un mutamento nell'orientamento interpretativo.

7. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

## **Titolo III**

# **RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA RIMBORSI**

## **Art. 36 Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione coattiva, si intendono applicate le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile, saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso del sistema P.O.S., sistemi di versamento on-line, carte di credito e simili.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

## **Art.36 bis Riscossione coattiva**

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie:

- direttamente;
- mediante affidamento a soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett.b), nn), 1 e 2) del Decreto Legislativo n.446 del 1997;
- mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia s.p.a.;
- ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Art. 36 ter Azioni cautelari ed esecutive**

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.

3. Per il recupero di importi fino a 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto ricevuto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

## **Art. 36 quater Inesigibilità**

1. Il Responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge;
- b) improcedibilità per limiti di importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;

- d) incapienza di beni assoggettabili a misure esecutive a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo;
- e) incapienza di beni assoggettabili a misure esecutive a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- f) limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.

### **Art. 37** **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze sanitarie o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. **Tale deliberazione dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio comunale.**

### **Art. 37 bis** **Rateazione**

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento dilazionato delle somme risultanti dalla notifica di Avvisi di accertamento dei tributi, in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) da € 100,00 fino ad € 200,00: fino a quattro rate mensili;
- b) da € 200,01 fino ad € 1000,00: fino a otto rate mensili;
- c) da € 1.000,01 ad € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 ad € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da € 6.000,01 ad € 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre 50.000,00 € : fino a quarantotto rate mensili.

2. La rata di pagamento minima è pari ad € 50,00.

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La prima rata non può scadere prima del termine di trenta giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.

4. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per il singolo tributo.

5. La richiesta di rateizzazione, in carta libera, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La richiesta dovrà essere adeguatamente comprovata presentando idonea documentazione, come da indicazioni contenute nel successivo articolo 37ter, in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie del soggetto.

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di trenta giorni.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. Nel caso in cui nel corso della durata concordata del piano di rateazione si verificano eventi gravi ed imprevedibili che modificano la situazione economico-reddituale del richiedente, il richiedente stesso può chiedere di modificare la durata concordata del piano, sempre nei limiti previsti dall'art.37 bis, comma 1.

8. La rateazione, nei limiti previsti dal presente articolo, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.

9. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di dilazione decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nell'avviso di accertamento, su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

10. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

13. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del/i Responsabile/i dell'entrata, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute ed in prossima scadenza per un massimo di sei mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico/patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

### **Art. 37 ter**

#### **Requisiti di accesso alla Rateazione**

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali:
  - a) su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 6.000,00 euro;
  - b) su istanza di parte nella forma di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 che attesti le condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica attraverso l'indicazione del saldo del/i conto corrente/i in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente

qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 30.000,00 euro ;

c) su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento superino i 30.000,00 euro nei seguenti casi:

- Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente] sia inferiore a 1 (uno).

Per importi superiori a 60.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

### **Art. 37quater Rateazione e acquiescenza**

1. Nell'ipotesi di rateazione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia cui il contribuente voglia prestare acquiescenza, la presentazione dell'istanza entro i termini per presentare ricorso ed il pagamento della prima rata entro i termini dell'atto di rateazione perfezionano l'adesione all'accertamento con il diritto alla riduzione della sanzione a condizione che la rateazione venga pagata integralmente e che il contribuente non incorra nella decadenza. In caso contrario il Comune recupererà la differenza delle sanzioni non pagate.

### **Art. 38 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.



3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

### **Art. 39**

#### **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione che l'Ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, per i versamenti da effettuare su denuncia o dichiarazione del contribuente e per i versamenti diretti da parte del contribuente stesso è fissato il seguente limite di esenzione: €. 12,00 di imposta annua.

La soglia minima rimane la stessa anche per i versamenti diretti di sanzioni e/o interessi che si riferiscono ai singoli tributi.

2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad € 12,00.

3. L'Ufficio Tributi è esonerato dalla notificazione di avvisi di accertamento nell'ipotesi in cui la somma complessiva dovuta dal contribuente a titolo di tributo, sanzione ed interessi non superi l'importo minimo di € 20,00.

## **Titolo IV**

# **SANZIONI**

**Art. 40**  
**Cause di non punibilità**

1. In presenza di imposta o tassa o diritto regolarmente pagati, le violazioni che non incidono sulla determinazione del tributo e che non hanno arrecato alcun danno economico, diretto o indiretto, al Comune non sono sanzionabili (cd. errori formali).

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

**Art. 41**  
**Applicazione delle sanzioni**

1. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo determinare l'entità della sanzione da applicare, nell'ambito dei limiti minimo e massimo fissati dalla legge, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Decreto Legislativo 472/97.

Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni per i diversi tributi si applicano le singole disposizioni del D. Lgs.473/97.

# **TITOLO V**

## **INTERESSI**

**Art. 42**  
**Misura degli interessi**

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

2. Restano invariate le modalità di determinazione e di computo previste dalle rispettive leggi di imposta.

**Art. 42 bis**  
**Interessi di mora**

1. Gli interessi di mora, calcolati sul tributo (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) ed applicati decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

In caso di rateazione delle somme risultanti da avvisi di accertamento di tributi, rimane fermo quanto stabilito dal comma 9 dell'art.37 bis "Rateazione".

2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett.i) del comma 792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

**Titolo VI**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 43**  
**Garante del contribuente**

1. Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

**Art. 44**  
**Norme Finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento;

4. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2020;

5. Alle rateizzazioni delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni del Regolamento generale delle Entrate tributarie previgente.